

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6920 del 27/12/2017
Oggetto	Art. 272 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e DGR 2236/09 e s.m.i. Diniego alla adesione alla autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. SOC. AGR. GATTI S.S. DI GATTI STEFANO E C. avente sede legale e stabilimento in Comune di Predappio (FC), via Monte Maggiore n. 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7124 del 22/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 272 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e DGR 2236/09 e s.m.i.

Diniago alla adesione alla autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. **SOC. AGR. GATTI S.S. DI GATTI STEFANO E C.** avente sede legale e stabilimento in **Comune di Predappio (FC), via Monte Maggiore n. 3.**

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria del Responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 “Modifiche ed integrazioni ad decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i. la Regione Emilia-Romagna ha adottato, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., apposite autorizzazioni di carattere generale per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività ricompresi all'Allegato 1B “*Elenco impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06*” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.;

Vista la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 “Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR 2170/2015”;

Premesso:

- che la D.G.R. 2236/09 e s.m.i. stabilisce, per ciascuna singola categoria di cui all' Allegato 1B, i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- che al punto 3. lettera D. dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i. si precisa che “*l'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale*”;

Considerato:

- che in data 11/10/2017 la **Soc. Agr. GATTI S.S di Gatti Stefano e C.** ha presentato al SUAP del Comune di Predappio (Prot. n. 10628/2017) la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/06 s.m.i, successivamente ricevuta da questa Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni della Provincia di Forlì-Cesena in data 13/10/2017 con PGFC/2017/15120, per le emissioni in atmosfera derivanti dalla attività ricompresa nell'Allegato 1B “*Elenco impianti e attività in deroga di cui all'art 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06*” alla DGR 2236/09 e s.m.i., punto 37 “*Allevamenti di bestiame di cui alla*

parte II, dell'Allegato IV alla parte V, del D.Lgs. 152/06”, da svolgere negli impianti ubicati in **Comune di Predappio (FC), via Monte Maggiore n. 3;**

- che i limiti e le prescrizioni specifici per tale attività sono stabiliti dall'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera nell'Allegato 4.37 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.;
- che nello stabilimento è previsto l'allevamento di suini grassi e magroncelli;

Tenuto conto:

- che al punto 2.3.1 dell'Allegato 4.37 alla DGR 2236/2009 e smi è espressamente richiesto che per aderire all'autorizzazione di carattere generale il gestore deve obbligatoriamente aver adottato almeno una delle migliori tecniche di cui al D.M. 29-01-2007 e s.m.i. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniaca elencate al punto 2.3.1.1.
- che al punto 2.3.4 dello stesso Allegato è previsto che *“Per le strutture e gli impianti esistenti, unicamente in sede di prima adesione alla presente autorizzazione generale e per un periodo massimo pari a dieci anni successivi all'adesione, qualora le tecniche di stabulazione indicate ai precedenti punti 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.3.1 non siano adottate o siano adottate solo su una parte dei capi allevati, il gestore può aderire alla presente AVG adottando, entro il termine stabilito al punto 3 dell'art. 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la parte restante dei capi allevati una delle ulteriori tecniche di stabulazione considerate MTD nel DM 29/01/07 (e non ricomprese ai punti 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.3.1). Questa tecnica, di cui si dovrà fornire descrizione, deve essere accompagnata dall'utilizzo, per la corrispondente quota parte dei liquami, di una delle migliori tecniche di spandimento degli effluenti a ridotta potenzialità emissiva indicate alle lettere a), b), c) e d) di cui gli articoli 18 comma 3 e 38 comma 5 del Regolamento regionale n. 1/2011. Nel caso in cui venga applicata la tecnica di cui alla lettera b) spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da interrimento entro 24 ore, nel caso di liquami l'interrimento dovrà avvenire entro 12 ore.”*
- che il punto 3 dell'art. 281 del D.Lgs. 152/06, citato al punto 2.3.4. dell'Allegato 4.37 riportato sopra, prevede *“I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 269 o dell'art. 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012...”*.
- che la Ditta ha dichiarato nell'Allegato G, alla domanda di adesione in oggetto, che *“Pertanto, non essendo in essere, nell'allevamento di Via Maggiore 3 in località Montemaggiore, comune di Predappio (FC) gestito dalla Società agricola Gatti s.s. Di Gatti Stefano e c. nessuna delle tecniche descritte al punto 2.3.1.1 dell'allegato alla DGR n. 968/2012 e ricadendo quindi in quanto previsto al punto 2.3.4 della medesima DGR n. 968/2012, al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, l'interrimento degli stessi è previsto entro le 12 dalla loro distribuzione”*.
- che alla luce di quanto sopra riportato si evidenzia che dopo la data del 31 luglio 2012 non vi è più la possibilità di aderire all'autorizzazione di carattere generale alle condizioni indicate nel punto 2.3.4.;

Valutato pertanto:

- che non risultano rispettati i requisiti previsti nell'autorizzazione generale di cui alla D.G.R. 2236/09 e smi in quanto il gestore non adotta una delle migliori tecniche obbligatorie di cui al punto 2.3.1.1. dell'Allegato 4.37 alla DGR 2236/09 e smi,
- che la domanda presentata risulta inoltre carente della seguente documentazione:
 - elenco dei terreni connessi all'attività di allevamento, in modo da poter escludere che la modifica dell'attività, relativa all'aumento della potenzialità di allevamento (aumento del peso vivo medio da 60 t. a 400 t.), necessiti di essere sottoposta alla preventiva procedura di Verifica (Screening), ai sensi del combinato disposto dall'art. 4Bis e del punto B.2.68

(allegato B.2) della L.R. 9/99 e s.m.i., dal momento che l'attività potrebbe essere ricompresa al punto B.2.5 (Allegato B.2) della L.R. 9/99 e s.m.i..

Dato atto:

- che con nota inviata via PEC in data 24/11/2017 con PGFC/2017/17344 è stato comunicato alla Ditta il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 in cui si evidenziava che la mancanza dei requisiti per aderire all'attività prevista dall'Allegato 4.37 sopra evidenziati sarebbe stata motivo di diniego della adesione alla autorizzazione di carattere generale, come esplicitamente previsto al punto 3. lettera D dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i.;
- che entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente la Soc. Agr. GATTI S.S di Gatti Stefano e C. non ha presentato per iscritto osservazioni in merito;

Evidenziato che il gestore non adotta una delle migliori tecniche obbligatorie di cui al punto 2.3.1.1. dell'Allegato 4.37 alla DGR 2236/09 e smi e che la domanda di adesione presentata è inoltre carente della documentazione sopra indicata;

Ritenuto che la mancanza dei requisiti sopra evidenziati non consente di accogliere l'adesione alla autorizzazione di carattere generale, di cui alla D.G.R. 2236/09 e smi, richiesta dalla Soc. Agr. GATTI S.S di Gatti Stefano e C. in data 11/10/2017;

Ritenuto pertanto necessario procedere, per le motivazioni sopra descritte, ai sensi di quanto previsto al punto 3. lettera D. dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., al diniego della richiesta di adesione alla autorizzazione di carattere generale presentata dalla Soc. Agr. GATTI S.S di Gatti Stefano e C. per lo stabilimento in Comune di Predappio (FC), via Monte Maggiore n. 3;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-96 con cui è stata disposta la proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi di posizione organizzativa di Arpae Emilia-Romagna;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni e dal Responsabile della P.O. Rifiuti – Aria Elmo Ricci, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

di diniegare l'adesione alla autorizzazione di carattere generale richiesta dalla Soc. Agr. GATTI S.S di Gatti Stefano e C., avente sede legale in Comune di Predappio (FC), via Monte Maggiore n. 3, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **con istanza** presentata al SUAP del Comune di Predappio **in data 11/10/2017 Prot. n. 10628/2017** (assunta al PGFC/2017/15120), per l'**attività** di cui al punto 37 “*Allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla Parte V, del D.Lgs.*

152/2006 e s.m.i.” dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., da svolgere presso gli **impianti in Comune di Predappio (FC), via Monte Maggiore n. 3**, per le motivazioni riportate in premessa narrativa che si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni e dal Responsabile della P.O. Rifiuti – Aria Dott. Elmo Ricci, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta interessata, e inviato in copia all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì e al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.